



COMUNE DI FOSSANO

Dipartimento Tecnico LL.PP. Urbanistica e Ambiente
Servizio Gestione del Territorio

PIANO REGOLATORE GENERALE



Modifica dell'art. 53 comma 7
"Opportunità e prescrizioni per singola area"

MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE N. 8

ai sensi dell'art. 17 comma 8 L.R. 56/77 e s.m.i

ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE

Fossano, _____

PROGETTISTA e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE
Arch. MOLA Alessandro

Progetto
Dipartimento Tecnico LL.PP. Urbanistica e Ambiente - Servizio Gestione del Territorio

STATO DI FATTO

“7. Opportunità e prescrizioni per singola area

Omissis...

Capoluogo – a est di via Mondovì (Comparto nord)

Obbligo di P.I.P. o, previa modificazione non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 comma 8 lettera d) della Legge Regionale 5 dicembre 1977 N.56 e s.m.i., di SUE di libera iniziativa.

Il SUE dovrà inoltre prevedere la cessione obbligatoria dell'area verde, la realizzazione della viabilità cartograficamente individuata, nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria come da strumento attuativo.

I fronti visibili da Via Mondovì, in considerazione della posizione nei confronti dell'accesso della città, dovranno essere impostati su criteri di composizione architettonica che privilegino e valorizzino esteticamente tale affaccio con pari dignità del prospetto principale.

Clausola temporale

Il progetto di Piano recepisce, modificandola, la vigente previsione sulla SS per Mondovì per un arco temporale limitato; se lo strumento urbanistico esecutivo non verrà presentato in conformità con la norma e con completezza di documentazione entro due anni dall'approvazione del presente PRG, tale previsione potrà essere fatta decadere e, con variante ai sensi del comma 7 art. 17 LR 56/77 e s.m.i., l'assetto di Piano sarà adeguato allo stato dei luoghi (rurale), con o senza la rilocalizzazione della capacità edificatoria e la definizione del nuovo assetto infrastrutturale.

COMPARATIVA

“7. Opportunità e prescrizioni per singola area

Omissis...

Capoluogo – a est di via Mondovì (Comparto nord)

~~**Obbligo di P.I.P. o, previa modificazione non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 comma 8 lettera d) della Legge Regionale 5 dicembre 1977 N.56 e s.m.i., di SUE di libera iniziativa.**~~

Obbligo di redazione di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.)

Il SUE dovrà inoltre prevedere la cessione obbligatoria dell'area verde, la realizzazione della viabilità cartograficamente individuata, nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria come da strumento attuativo.

I fronti visibili da Via Mondovì, in considerazione della posizione nei confronti dell'accesso della città, dovranno essere impostati su criteri di composizione architettonica che privilegino e valorizzino esteticamente tale affaccio con pari dignità del prospetto principale.

Clausola temporale

Il progetto di Piano recepisce, modificandola, la vigente previsione sulla SS per Mondovì per un arco temporale limitato; se lo strumento urbanistico esecutivo non verrà presentato in conformità con la norma e con completezza di documentazione entro due anni dall'approvazione del presente PRG, tale previsione potrà essere fatta decadere e, con variante ai sensi del comma 7 art. 17 LR 56/77 e s.m.i., l'assetto di Piano sarà adeguato allo stato dei luoghi (rurale), con o senza la rilocalizzazione della capacità edificatoria e la definizione del nuovo assetto infrastrutturale.

PROGETTO

“7. Opportunità e prescrizioni per singola area

Omissis...

Capoluogo – a est di via Mondovì (Comparto nord)

Obbligo di redazione di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.)

Il SUE dovrà inoltre prevedere la cessione obbligatoria dell'area verde, la realizzazione della viabilità cartograficamente individuata, nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria come da strumento attuativo.

I fronti visibili da Via Mondovì, in considerazione della posizione nei confronti dell'accesso della città, dovranno essere impostati su criteri di composizione architettonica che privilegino e valorizzino esteticamente tale affaccio con pari dignità del prospetto principale.

Clausola temporale

Il progetto di Piano recepisce, modificandola, la vigente previsione sulla SS per Mondovì per un arco temporale limitato; se lo strumento urbanistico esecutivo non verrà presentato in conformità con la norma e con completezza di documentazione entro due anni dall'approvazione del presente PRG, tale previsione potrà essere fatta decadere e, con variante ai sensi del comma 7 art. 17 LR 56/77 e s.m.i., l'assetto di Piano sarà adeguato allo stato dei luoghi (rurale), con o senza la rilocalizzazione della capacità edificatoria e la definizione del nuovo assetto infrastrutturale.